

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno otto Febbraio, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.21 - I.P. 226/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/6/2016

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Budrio. Variante specifica al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12.10.2016. Variante al vigente PSC, adottata con delibera del C.C. n. 53 del 12.10.2016. Modifica n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del C.C. n. 54 del 12.10.2016. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32, 32bis e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuali valutazioni ambientali previste ai sensi dell'art. 5, comma 7, della medesima legge regionale.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Budrio. Variante specifica al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12.10.2016. Variante al vigente PSC, adottata con delibera del C.C. n. 53 del 12.10.2016. Modifica n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del C.C. n. 54 del 12.10.2016.

Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32, 32bis e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuali valutazioni ambientali previste ai sensi dell'art. 5, comma 7, della medesima legge regionale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le riserve* previste nell'ambito del procedimento di approvazione dei seguenti piani urbanistici, adottati dal *Comune di Budrio*:

- Variante specifica al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata ai sensi dell'art. 32 bis² della L.R. n. 20/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12.10.2016, relativa alla *Tavola dei Vincoli e relative schede*;
- Variante al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata ai sensi dell'art. 32³ della L.R. n. 20/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 12.10.2016, relativa alla *revisione del sistema insediativo*;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² L'art. 32 bis della vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede la disciplina semplificata per l'elaborazione e l'approvazione delle Varianti specifiche o tematiche al PSC, nei casi precisati in dettaglio al comma 1. Il comma 3 dell'art. medesimo prevede che si applichi il procedimento descritto all'art. 32, dal comma 4 al comma 13, con la riduzione della metà dei termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni, per la espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Provincia.

³ L'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 prevede che nell'ambito del procedimento di approvazione del PSC, quale strumento di pianificazione urbanistica generale i cui contenuti sono specificati in dettaglio all'art. 28, la Città metropolitana possa sollevare eventuali riserve in merito alla conformità del PSC e sue Varianti rispetto al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La formulazione di riserve da parte della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, ovvero entro sessanta giorni in caso di stipula dell'Accordo di Pianificazione tra il Comune procedente e la Città metropolitana, ai sensi dell'art. 32, comma 3. Nell'ambito del procedimento in oggetto, le riserve vengono espresse *entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano, essendo intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione tra le Parti*.

- Modifica n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)⁴, adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 12.10.2016, di *adeguamento alla Variante di PSC*.

Dette riserve vengono espresse sulla base delle considerazioni e valutazioni contenute nella Relazione istruttoria⁵ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

Riserva n. 1 (relativa alla Variante PSC, art. 32 della L.R. 20/2000):

“Si chiede di modificare l'art. 1.1 comma 7, specificando la necessità di condividere con gli altri Enti sottoscrittori l'opportunità di una variazione dell'Accordo Territoriale sottoscritto, in caso di modifiche sostanziali”;

Riserva n. 2 (relativa alla Variante PSC, art. 32 della L.R. 20/2000 e alla Variante al RUE):

“Si chiede di esplicitare che, alla scadenza dello strumento attuativo per l'ambito interessato da un campo fotovoltaico, dovranno essere individuati parametri urbanistici ed edilizi il più possibile coerenti con l'art. 11.4 del PTCP, evitando utilizzazioni di uso produttivo ed ammettendo attività che non comportino la costruzione di edifici o ampie superfici pavimentate”;

Riserva n. 3 (relativa alla Variante PSC, art. 32 della L.R. 20/2000):

“Si chiede di continuare a prevedere la redazione, in sede di Piano Operativo Comunale (POC), di una scheda di assetto urbanistico che definisca le principali infrastrutture e dotazioni per gli ambiti di nuovo insediamento ANS.C più complessi”;

Riserva n. 4 (relativa alla Variante PSC, art. 32 della L.R. 20/2000):

“Si chiede di integrare la ValSAT prevedendo, per gli ambiti produttivi particolarmente critici, una valutazione di merito da effettuare in sede attuativa rispetto alla possibilità di insediare funzioni residenziali e di integrare di conseguenza l'art. 4.4.2 del RUE, prevedendo per i progetti edilizi un approfondimento specifico sulla matrice rumore e, se necessario, sulle emissioni. Si chiede inoltre di specificare che il Piano di monitoraggio

⁴ Il RUE, come stabilito ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000, contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 "Procedimento di approvazione del POC". L'art. 34, comma 6, prevede che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

⁵ Acquisita in atti con P.G. n. 6471 del 1.02.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2016.

contenuto nella ValsAT del PSC previgente e gli indicatori in esso contenuti saranno presi a riferimento anche per la presente Variante ordinaria al PSC”;

Riserva n. 5 (relativa alla Variante al RUE):

“Si chiede di ammettere, all'art. 4.7.2. del RUE, l'ampliamento esclusivamente delle attività preesistenti che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione e lo sviluppo del territorio rurale, previa la valutazione della dotazione minima di infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti, mantenendo contenute le capacità edificatorie ammesse”;

Riserva n. 6 (relativa alla Variante PSC art. 32-bis della L.R. 20/2000):

“Si chiede di riportare all'interno della scheda dei vincoli il tema del controllo degli apporti d'acqua, di cui all'art. art. 4.8 del vigente PTCP”;

2. dà atto che le riserve sopra richiamate vengono espresse in merito alla conformità delle proposte di Variante in esame rispetto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)⁶ e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;

3. *esprime* inoltre, nell'ambito dei procedimenti urbanistici in esame, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁷ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) delle due Varianti al PSC in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nei termini indicati nella Relazione istruttoria sopra richiamata e di seguito indicati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle varianti al PSC ai sensi dell'art. 32 e 32 bis della LR n. 20/2000 e smi, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere relativo al vincolo sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento

⁶ Approvato ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 dalla Provincia di Bologna con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore il 14.04.2004.

⁷ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. a) introduce la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PSC nell'ambito dell'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui all'art. 32, comma 7, lett. a), previa acquisizione delle osservazioni presentate. *Nel caso della Variante al PSC in esame, le valutazioni ambientali vengono espresse in sede di riserve, essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione.*

alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale (di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata”;

4. precisa che, ai fini delle determinazioni in materia ambientale sul documento Valsat sopra richiamato, la Città metropolitana ha acquisito la *proposta di parere motivato*⁸ che si allega alla Relazione istruttoria suddetta, espressa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna⁹, relativamente alle due Varianti al PSC in oggetto, nella quale vengono formulate alcune prescrizioni sui Piani medesimi;
5. esprime inoltre la condivisione delle analisi e delle valutazioni formulate dal Comune circa *l'esenzione della Variante n. 10 al RUE* in oggetto dalla *procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale*¹⁰, per la tipologia del Piano medesimo, come indicato nella Relazione istruttoria già richiamata;
6. formula inoltre il parere di competenza previsto *in materia di vincolo sismico*¹¹, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegato alla Relazione istruttoria, relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio comunale;
7. dispone la trasmissione del presente atto al *Comune di Budrio* per il recepimento delle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate¹², in sede di approvazione dei Piani urbanistici in esame.

Motivazioni:

Il *Comune di Budrio* è dotato degli strumenti di pianificazione urbanistica generale previsti dalla vigente L.R. n. 20/2000, quali il Piano Strutturale Comunale (PSC)¹³, il Piano Operativo

⁸ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 6512 del 1.02.2017 - Fasc. c.s.

⁹ Si richiamano le ultime indicazioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015". ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che approva il Parere motivato, con specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Secondo le previsioni dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., sono esentate dalla valutazione ambientale le varianti minori ai piani che non modificano le previsioni progettuali del piano, cioè le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente.

¹¹ Registrato in atti al P.G. 1679 del 12.01.2017 – Fasc. c.s. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

¹² Ai sensi art. 32, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹³ Si vedano gli artt. 28 e 32, L.R. n. 20/2000.

Comunale (POC)¹⁴ e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)¹⁵.

Il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. n. 20/2000, la Variante specifica al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12.10.2016, relativa alla *Tavola dei Vincoli e relative schede*.

Ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Variante al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 12.10.2016, relativa alla *revisione del sistema insediativo*.

Contestualmente alle suddette varianti, il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000, la modifica n. 10 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 12.10.2016, *di adeguamento alla Variante al PSC*.

Come previsto nell'ambito del procedimento di formazione della Variante al PSC, relativa alla *revisione del sistema insediativo*, la Città metropolitana di Bologna ha formulato, con Atto del Sindaco metropolitano n. 125 del 25 maggio 2016, il proprio *Contributo istruttorio* in merito ai documenti di pianificazione approvati dal Comune di Budrio con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 29.02.2016.

La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Budrio hanno quindi sottoscritto l'*Accordo di Pianificazione*¹⁶, nel quale sono state recepite le determinazioni concordate in sede di Conferenza di Pianificazione.

Le richiamate Varianti al PSC e al RUE, relative alla revisione del sistema insediativo, perseguono in modo sostanziale l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo e della tutela del territorio agricolo, sia attraverso la notevole riduzione degli ambiti di nuovo insediamento e del conseguente dimensionamento del PSC vigente, sia attraverso alcune modifiche normative finalizzate a rafforzare gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale già presenti nel PSC. In particolare, la Variante al PSC, ex art. 32 L.R. n. 20/2000, propone una disciplina degli insediamenti produttivi incongrui e degli insediamenti non agricoli IUC (Intervento Unitario Convenzionato), presenti in ambito rurale, maggiormente coerente con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 20/2000 per il territorio rurale.

La Variante specifica al PSC, ex art. 32 bis L.R. n. 20/2000, è finalizzata all'adeguamento, sia normativo che cartografico, dello strumento urbanistico alle disposizioni di cui agli art. 18-bis e 19 della L.R. n. 20/2000, in applicazione del principio di non duplicazione e di semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; pertanto essa non propone modifiche sostanziali alla disciplina normativa né alle strategie di pianificazione del PSC, ma soltanto una parziale revisione della struttura delle norme del PSC vigente.

¹⁴Strumento previsto ai sensi degli artt. 30 e 34, L.R. n. 20/2000.

¹⁵Si richiamano gli artt. 29 e 33, L.R. n. 20/2000.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 20/2000, raccolto in atti a Fasc. c.s.

Il Comune ha quindi comunicato alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 23051 del 28.10.2016¹⁷, l'adozione delle Varianti al PSC e al RUE in oggetto, rendendo disponibili informaticamente gli elaborati costitutivi sul sito web per la consultazione, ai fini degli adempimenti previsti ai sensi di legge.

Detto materiale è stato successivamente integrato con la documentazione inviata dal Comune di Budrio con nota Prot. n. 61 del 3.01.2017¹⁸, richiesta dalla Città metropolitana ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di riserve nonché per la contestuale espressione della valutazione ambientale prevista sulla documentazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Il procedimento amministrativo in questione¹⁹, comprensivo degli adempimenti in materia ambientale²⁰, è stato avviato dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana con *decorrenza dei termini a partire dal 3 gennaio 2017*, quale data di arrivo del suddetto materiale integrativo, per la durata complessiva di 60 giorni, essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione²¹ per entrambe le varianti al PSC e pertanto con *relativa scadenza prevista entro il 4 marzo 2017*.

Entro il suddetto termine di scadenza del procedimento, la Città metropolitana è chiamata a formulare eventuali riserve in merito alla conformità dei Piani urbanistici in esame rispetto ai contenuti del PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinati, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

In riferimento alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016²² "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", ARPAE – SAC ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sulle due Varianti al PSC in oggetto, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat dello strumento urbanistico medesimo*²³.

Al fine di consentire al Comune di Budrio la conclusione in tempi brevi del procedimento urbanistico in oggetto, come richiesto, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la

¹⁷ Acquisita in atti al P.G. n. 59606 del 31.10.2016.

¹⁸ Conservata in atti al P.G. n. 307 del 3.01.2017.

¹⁹ Si richiamano gli artt. 32, 32 bis e 33 della L.R. 20/2000.

²⁰ Come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

²¹ Ipotesi in cui è prevista la riduzione della metà dei termini, ai sensi dell'art. 32, comma 7, L.R. n. 20/2000.

²² Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del Servizio Valutazione e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, conservata in atti dalla Città metropolitana con P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione in Giunta Regionale.

²³ Comunicazione dirigenziale di ARPAE SAC del 1.02.2017, raccolta agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 6512 del 1.02.2017.

documentazione complessiva fornita dal Comune, formulando la *Relazione istruttoria*²⁴, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale si esprimono alcune riserve sui contenuti dei Piani medesimi.

Nella Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale positiva sulla Valsat delle due Varianti al PSC, condizionata al recepimento delle riserve formulate e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, richiamando in particolare le prescrizioni della SAC di ARPAE, riportate nel documento allegato alla Relazione istruttoria, quale sua parte integrante e sostanziale.

Nella Relazione istruttoria si dà atto inoltre dell'essenzione della Variante al RUE in esame dalla procedura prevista in materia di valutazione ambientale, poiché essa rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000.

In riferimento al parere previsto in *materia di vincolo sismico* recante le verifiche di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio²⁵, da rendere nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha predisposto il Parere di competenza²⁶, allegato alla Relazione istruttoria sopra richiamata.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto e di esprimere le riserve della Città metropolitana di Bologna sulle Varianti al PSC e al RUE in oggetto, oltre alla valutazione ambientale riguardo alle due varianti al PSC, nei termini esplicitati in dettaglio nel documento medesimo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²⁷, comma 2, lett.

²⁴ Registrata in atti con P.G. n. 6471 del 1.02.2017.

²⁵ Detto Parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 e sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni", integrato dal D.M. 14/01/2008, secondo cui la Provincia (Città metropolitana) deve rilasciare suddetto parere nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali.

²⁶ P.G. n. 1679 del 12.01.2017.

²⁷ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁸ agli atti il parere della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica - Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- "*Relazione istruttoria*" (P.G. n. 6471 del 1.02.2017), corredata dalla proposta di decisione motivata fornita da ARPAE-SAC (P.G. n. 6512 del 1.02.2017) e dal parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 1679 del 12.01.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

²⁸Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.